

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione IX civile

A.S. n.411/2007

IL GIUDICE TUTELARE

Visto il proprio provvedimento in data 1 aprile 2009 di nomina dell'avvocato [redacted] ad amministratore di sostegno di [redacted]

vista l'istanza di revoca o accertazione dell'A.S. depositata il 28/11/2008 dall'avvocata Rita [redacted] nell'interesse di [redacted]

sentito nuovamente il [redacted] all'udienza del 24 aprile 2009;
preso atto in tale udienza della insistenza richiesta del [redacted] di revoca della nomina dell'A.S.,
motivata sul fatto di essere persona autonoma, in grado di gestirsi senza sostegni;

considerata la fissazione di nuova udienza a dopo l'estate, per consentire al beneficiario di riflettere sulla opportunità di rivolgersi di sua iniziativa ad un professionista psichiatra, quanto meno per farsi rilasciare documentazione a sostegno della domanda di revoca da lui presentata;

preso atto dell'istanza dell'avvocato del [redacted] di provvedere subito ad una riduzione dei poteri attribuiti all'amministratore di sostegno;

OSSERVA

Nel corso di un anno dalla nomina dell'Amministratore di sostegno non è stato possibile all'amministratore dare espressione ai poteri a lui attribuiti col decreto di nomina, in quanto il [redacted] non ha mai accettato di mettersi in contatto con l'amministratore; tanto che lo ha conosciuto solo nel corso dell'udienza del 24 aprile, innanzi al Giudice.

A parte la considerazione che proprio tale circostanza offre sostegno alla valutazione della necessità di protezione del [redacted] in quanto una persona veramente capace di valutare e comprendere la funzione dell'amministrazione di sostegno avrebbe accettato di parlare con il suo amministratore, allo scopo di far capire la propria piena capacità e autonomia di decisione; si deve prendere atto del fatto che nel corso dell'anno il [redacted] risulta aver lavorato (almeno per qualche mese) ed aver accettato di andare a vivere nella casa di [redacted] messa a disposizione dai suoi genitori. Tali comportamenti dimostrano che il [redacted] conserva una forma di autonomia e capacità di autogestione, almeno sotto il profilo patrimoniale.

Peraltro, alla luce di tale capacità e anche allo scopo di far comprendere al beneficiario che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è in suo favore e non a suo danno, si ritiene opportuno accogliere la domanda di riduzione dei poteri dell'amministratore di sostegno, conservando solo i poteri che permettano all'amministratore di sostegno di comprendere, all'evento contatti con le

autorità sanitarie, se e quali siano le esigenze terapeutiche del beneficiario di sostenerlo nella decisione dell'avvio di un eventuale programma terapeutico; di conoscere quale sia la sua situazione patrimoniale, per valutare eventuali protezioni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 405 e ss. c.c.

MODIFICA E RIDUCE

I poteri attribuiti all'avvocato amministratore di sostegno di n. a. dom. a 1°

nei seguenti termini:

L'amministratore resterà in carica a tempo indeterminato;

potrà rappresentare il beneficiario nei seguenti atti:

- intrattenere rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali e in genere con le Pubbliche Amministrazioni;

- intrattenere rapporti con le Autorità Sanitarie, al fine di conoscere le esigenze terapeutiche del beneficiario e di indurlo ad assumere regolarmente le terapie e a seguire un percorso terapeutico idoneo, secondo le sue aspirazioni;

- acquisire presso le banche, dove esiste fondata ragione di ritenere aperte, posizioni a nome del beneficiario e di informare sulla situazione patrimoniale del beneficiario;

- ogni altro potere dovrà essere espressamente attribuito dal G.T.

L'amministratore così nominato non potrà compiere gli atti di cui all'art. 374 c.c. ed all'art. 375 c.c. (vendite) senza le prescritte autorizzazioni del G.T..

Incarica l'amministratore di sostegno di comunicare al Giudice Tutelare ogni cambiamento rilevante sia sotto il profilo personale che patrimoniale, al fine di integrare o modificare il presente provvedimento, nonché di depositare entro il 30 settembre relazione sulle notizie acquisite.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

Si comunicò a cura della Cancelleria all'amministratore nominato e al P.M.; si notificò al beneficiario in busta chiusa, con l'avvertimento che può impugnare il provvedimento entro dieci giorni dalla notifica.

Milano, 4 maggio 2009

[Handwritten signature]

Deponato 5/5/09

[Handwritten signature]

Il Giudice Tutelare
[Handwritten signature]